



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



FREE BIKE VENARIA REALE - ASD

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

FREE BIKE VENARIA REALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'Associazione è costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

DURATA

Art. 2 - La durata è illimitata, ma l'Associazione può essere sciolta, in qualsiasi tempo e momento, per volontà dell'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità di cui al successivo art.15.

SEDE

Art. 3 - La sede dell'Associazione è posta a Venaria Reale (To), in via Bruno Buozzi 4. Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà, su delibera del Consiglio stesso con maggioranza dei due terzi, istituire, trasferire e sopprimere sedi amministrative e sedi operative.

OGGETTO

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Scopo dell'Associazione è di operare nei settori dell'attività ricreativa, turistica e sportiva.

Art. 5 - L'Associazione riunisce i ciclisti desiderosi di praticare attività cicloturistica, amatoriale e agonistica.

SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità della stessa e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario fare richiesta scritta di adesione, impegnandosi nell'osservanza del Regolamento Interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, essere accettati dal Consiglio Direttivo e pagare la quota associativa.

I soci partecipano attivamente alle iniziative indette ed hanno diritto di voto per:

- l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- la nomina degli Organi Direttivi;
- l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti consuntivi/ preventivi.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo; ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per:

- delega scritta per un massimo di tre deleghe per socio presente;
- per corrispondenza.

La quota associativa non è trasmissibile.

La qualità di socio cessa per morte dell'associato, per recesso volontario, per morosità al pagamento della quota sociale non sanata entro la data di scadenza definita dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi a giudizio del Consiglio Direttivo o per inosservanza di quanto precedentemente indicato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 7 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro e donazioni di modico valore. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

Art. 8 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio è predisposto in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statuari di cui al successivo Art. 10.

Art. 9 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di eventuali residui di cassa tra i soci; l'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, ma costituirà un apposito fondo di riserva indivisibile, per essere utilizzato negli anni successivi.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 10 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'Assemblea deve essere convocata anche in forma straordinaria, mediante la forma d'informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre l'Assemblea può essere convocata dai soci ai sensi dell'Art. 29 del Codice Civile.

Art. 11 - L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta tra l'altro, per la modifica dello statuto sociale e del regolamento, in caso di scioglimento, ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritti al voto. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 13 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo esercitano le loro funzioni per un periodo di due anni, salvo rinuncia, revoca a altra causa di cessazione. Il sostituto sarà il primo dei non eletti.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che dovranno essere opportunamente documentate ed autorizzate dall'Assemblea.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente, il Vice Presidente e gli altri Organi Operativi;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'Associazione;
- redigere il regolamento interno;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza, onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con le maggioranze previste, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad opere benefiche.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia nazionali che regionali.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2016